

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3203

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISENTIN, ASQUINI, AIMONE PRINA, DOSI, MAGNABOSCO,
FRONTINI, METRI, PROVERA, FLEGO, POLLI, LATRONICO**

Modifica dell'articolo 13 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recante norme per l'elezione del consiglio regionale e la definizione dei collegi elettorali

Presentata il 6 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la promulgazione delle nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (legge 4 agosto 1993, n. 276, e legge 4 agosto 1993, n. 277, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 1993) è stato abbandonato il sistema proporzionale in favore del sistema maggioritario. Il rinnovamento istituzionale, è bene ricordarlo, è una conseguenza della manifestazione di volontà del corpo elettorale nei recenti *referendum*.

Ora si impone la necessità di adottare il nuovo sistema elettorale anche

per l'elezione delle assemblee regionali. L'articolo 13 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia prevede l'elezione del consiglio regionale « con sistema proporzionale ».

Come è noto, la revisione dello statuto delle regioni a statuto speciale richiede l'adozione di leggi costituzionali. La presente proposta di legge costituzionale, pertanto, si propone di adottare anche in Friuli-Venezia Giulia un sistema elettorale in linea con quanto richiesto dagli elettori con il *referendum* del 18 aprile 1993 e con le recenti leggi elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 13 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 — Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, libero, uguale e segreto, con sistema a base maggioritaria.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori ai diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale determina le norme per l'elezione del consiglio regionale e per i collegi elettorali ».